

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) CIRAULO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del 24/01/2020

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si è rivolta all'Abf per vedere accolta la propria domanda di rimborso delle commissioni finanziarie ed accessorie non maturate, nonché degli oneri assicurativi non goduti, a seguito dell'estinzione anticipata, ex art. 125-sexies TUB, di un finanziamento acceso con l'intermediario resistente, per complessivi euro 7.202,18, oltre spese di assistenza professionale per la presentazione del ricorso, forfettariamente determinate in euro 500,00.

Costituitosi, l'intermediario eccepisce:

- in via pregiudiziale e relativamente alla richiesta di retrocessione delle commissioni di intermediazione, il difetto di legittimazione passiva, atteso che unica destinataria della domanda di ripetizione dell'indebitato sarebbe la società di intermediazione del credito;
- che le commissioni di attivazione hanno natura upfront;
- che al ricorrente sono già state restituiti, in sede di conteggio estintivo, € 1.445,81 a titolo di quota non goduta delle commissioni di gestione;
- che le commissioni di intermediazione hanno natura upfront;
- che le spese di assistenza non sono dovute in ragione dell'oggetto della controversia.

Sulla base di tali premesse, pertanto, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione del mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie, spese contrattuali ed oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di contratti di finanziamento contro cessione di quote della retribuzione / pensione mensile / delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata degli stessi contratti.

Com'è noto, l'art. 125-sexies TUB stabilisce che il consumatore ha diritto di rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, il finanziamento ottenuto e che, in tale ipotesi, ha anche diritto a ricevere «una riduzione del costo totale del credito» (come definito dall'art. 121, primo comma, lett. e), TUB). Lo stesso art. 125-sexies TUB individua il criterio di determinazione di tale riduzione, che, per quanto qui ora rileva, deve essere «pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto».

Ciò premesso, secondo il consolidato orientamento dell'ABF, confermato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento deve essere rimborsata la quota delle commissioni e dei costi assicurativi non maturati nel tempo, dovendosi ritenere contrarie alla normativa di riferimento le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetibilità delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Sulla base di tale orientamento: (1) nella formulazione dei contratti, gli intermediari sono tenuti ad esporre in modo chiaro e agevolmente comprensibile quali oneri e costi siano imputabili a prestazioni concernenti la fase delle trattative e della formazione del contratto (costi *up front*) e quali oneri e costi maturino nel corso dell'intero svolgimento del rapporto negoziale (costi *recurring*); (2) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up front* e *recurring*, anche in applicazione dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2, d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), cioè in caso di opacità delle clausole contrattuali circa la distinzione fra costi *up front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere considerato avente natura *recurring* (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Tanto precisato, secondo il Collegio di coordinamento ABF (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019), a seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea nella causa C-383/18 (c.d. sentenza *Lexitor*, secondo la quale in base all'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, «*il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*»), ritenuta immediatamente applicabile anche ai ricorsi pendenti e non ancora decisi, l'art.125-sexies TUB deve essere interpretato nel senso che:

- «in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*»;
- «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF»;
- «la ripetibilità dei costi *up front* opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda»;
- «non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi *up front* dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi *recurring*»;



- “non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi *up front* in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi *recurring*”.

Ciò posto, in caso di estinzione anticipata del prestito, questo Collegio ritiene che:

(a) avuto riguardo ai costi *recurring*, l'importo da rimborsare viene stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle relative voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (b) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le stesse voci di costo, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014); c) avuto riguardo, invece, ai costi *up front*, in aderenza al criterio equitativo preferito dalla citata decisione del Collegio ABF di Coordinamento, la quantificazione degli stessi costi da retrocedere va effettuata secondo criterio di riduzione progressiva analogo a quello previsto dalle parti per il computo degli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento del finanziamento, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019).

Tanto premesso, dagli atti del procedimento emerge che il contratto controverso è stato stipulato in data 16.10.2012 ed è stato estinto dal ricorrente nel 2018, in corrispondenza della rata n. 61, residuando così n. 59 ratei non goduti. Risulta, poi, il rimborso al cliente, in sede di conteggio estintivo, dell'importo di euro 1.445,81.

Con riferimento anzitutto all'eccezione di difetto di legittimazione relativa al rimborso delle commissioni di intermediazione, si osserva che per costante orientamento dei Collegi territoriali, “*la circostanza che il prestito sia stato collocato per il tramite di altro intermediario, in nome e per conto della delegataria, non muta la titolarità del rapporto che permane in capo alla all'istituto finanziatore (cfr. Collegio Roma, Dec. n. 4138/2013). Si impone, in proposito, “una considerazione unitaria dell'assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti di guisa che la mandante, proprio in forza del contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata estranea al rapporto o mera custode di quest'ultima” (Collegio Napoli, Dec. n.6047/2014)*” (così Coll. Palermo, dec. n. 9682/2019).

Ne discende che la relativa eccezione non può trovare accoglimento.

Va pure rigettata la domanda del ricorrente volta ad ottenere la retrocessione pro-quota, fra le voci di costo previste dal contratto di finanziamento *de quo*, anche degli interessi, in ordine ai quali richiede la rideterminazione del relativo piano di ammortamento, originariamente alla francese, sulla base della durata concreta del finanziamento estinto anticipatamente. Ed invero, la giurisprudenza dei Collegi ABF è univoca nel ritenere una simile domanda priva di pregio, riconoscendosi piuttosto la legittimità dell'abbuono degli interessi non maturati effettuato dall'intermediario nel conto estintivo secondo il piano di ammortamento “alla francese” pattuito (cfr., *ex multis*, Collegio di Bologna, decisione n. 7740/2018).

Ciò posto, in base all'esame della documentazione contrattuale inerente alle condizioni economiche, alla descrizione delle singole voci di costo del contratto, alle condizioni di rimborso in caso di estinzione anticipata e alle firme apposte in calce al contratto, e sulla scorta dei principi affermati nelle decisioni del Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16, 5031/17, così come reinterpretati in conformità alla decisione n. 26525/2019, nonché degli orientamenti consolidati e costanti dei Collegi ABF territoriali, discende che:

- le commissioni di istruttoria, di natura *up front* e di importo pari ad euro 350,00, vanno restituite per euro 91,97;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- le commissioni di attivazione, di natura *recurring* e pari ad euro 1.482,60, vanno rimborsate alla cliente per euro 728,95;
- le commissioni finanziarie, di natura *recurring* e di importo pari ad euro 5.902,68, andrebbero restituite alla ricorrente per euro 2902,15 e tuttavia, stante il rimborso già effettuato dall'intermediario, per euro 1.445,81, quest'ultimo dovrà retrocedere alla cliente la somma di euro 1.456,34;
- la voce "spese varie", di natura *recurring* e di importo pari ad euro 92,47, va rimborsata per euro 45,56;
- la commissione intermediario del credito, di natura *up front* e di importo pari ad euro 5.083,20, va retroceduta alla ricorrente per euro 1.335,73.

Alla luce di tutto quanto sopra, l'intermediario va dunque condannato a retrocedere alla cliente l'importo complessivo di euro 3.658,45. Va, invece, disattesa la domanda di rifusione delle spese di assistenza professionale, stante la natura seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 3.658,45.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI